

N. 104245 Rep.

N. 10039 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore sedici, in Scandiano, via Cesare Magati n. 2, in una sala della Torre Civica, dinanzi a me dottor Giuseppe Vino, Notaio in Castelnuovo di Sotto, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Reggio Emilia,

è presente il signor

CATTINI Francesco, nato a Reggio Emilia il giorno 8 ottobre 1952, residente a Viano in via Cà de Vezzosi n. 9 (codice fiscale: CTT FNC 52R08 H223Y), il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione denominata "CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE APS", con sede in Scandiano, via Cesare Magati n. 2, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e codice fiscale 91044810355, Partita IVA n. 01747580353, R.E.A. n. RE - 219948.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria

REGISTRATO A REGGIO EMILIA
il 18 GIUGNO 2022
al n. 10039 Racc. N.
Esatti € 355,00

di detta associazione, qui e alle ore sedici di oggi
convocata, in seconda adunanza, per deliberare sul se-
guente

ORDINE DEL GIORNO

a) modifica statuto a seguito nuove disposizioni re-
gionali per Associazioni del Terzo Settore (rif ex
art. 31 co 8 del DM 106/2020);

b) adempimenti conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea il medesimo compa-
rente signor Cattini Francesco, nella qualità, il qua-
le constata e mi chiede di far risultare che:

- la presente assemblea è stata convocata, ai sensi
dell'art. 17 dello statuto, in questo luogo e per le
ore sedici di oggi in seconda convocazione, mediante
lettera inviata in data 7 giugno 2022, essendo andata
deserta l'assemblea convocata in prima convocazione
per il giorno 16 giugno 2022 alle ore 5,00;

- è presente l'organo amministrativo in persona del
medesimo comparente signor Cattini Francesco, quale
Presidente del Consiglio Direttivo, Bellamico Guido,
Rontani Rino, Ferrari Eriberto, Montanari Gianni, Mea-
go Luisa;

- sono presenti in proprio n. otto (8) associati, sui
duecentocinque (205), come risulta dall'elenco che si
allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione;

- l'assemblea è pertanto regolarmente costituita in seconda adunanza ed atta a deliberare sui medesimi argomenti.

Ciò constatato, il Presidente, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, inizia la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno e spiega ai presenti le ragioni dell'attuale convocazione e cioè la richiesta pervenuta dalla Regione Emilia Romagna, di apportare allo statuto sociale alcune modifiche per adeguarlo alla vigente normativa in materia di Enti del terzo settore: esse riguardano l'art. 2 relativo alla possibilità per l'Associazione di svolgere attività diverse, purchè siano esplicitamente definite come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e purchè sia individuato l'organo sociale preposto a deliberarle; l'art. 9, punto 4, relativo al trasferimento della quota associativa per causa di morte, possibilità che dovrà essere eliminata; l'art. 16, portante la modifica del punto 2 relativo al quorum deliberativo per la seconda convocazione che si propone possa deliberare con il voto favorevole di almeno venticinque dei presenti, e pertanto la

necessità di adottare un nuovo Statuto sociale per adeguarlo alla nuova normativa e alle richieste della Regione.

Lo stesso dà pertanto lettura all'assemblea del nuovo testo di patti sociali da cui dovrà essere regolata l'associazione, soffermandosi in particolare sui punti qualificanti ed invita i presenti alla discussione.

Dopo breve discussione assembleare il Presidente mette in votazione con voto palese la proposta come sopra formulata, che riporta la seguente votazione, riferiti dal Presidente:

- favorevoli: n. otto (8)
- astenuti: n. nessuno
- contrari: n. nessuno

per cui il Presidente dichiara accolta la proposta di modifica degli artt. 2, 9 e 16 dello statuto sociale e l'adozione di un nuovo statuto dell'associazione e pertanto:

all'art. 2 viene aggiunto un quarto comma come segue:

"Art. 2 - quarto comma

4. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, purchè siano esplicitamente definite come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e purchè sia individuato l'organo sociale preposto a deliberar-

le";

l'art. 9, 4° comma, viene così modificato:

"Art. 9 - omissis

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.";

all'art. 16 punto 2 viene così modificato il quorum deliberativo per la seconda convocazione:

"Art. 16 - omissis

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole di almeno venticinque presenti.";

- di conferire al Presidente ogni più ampio potere per l'esecuzione della deliberazione che precede, e pertanto introdurre nell'odierna deliberazione, nel presente verbale e relativo allegato "B" tutte quelle eventuali modifiche e aggiunte che venissero richieste per l'iscrizione in detto registro.

Il Presidente mi consegna copia dello statuto dell'associazione nel nuovo testo aggiornato in seguito alla

deliberazione che precede, che al presente verbale si

allega sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo

chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'as-

semblea alle ore sedici e minuti trenta.

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti

sono a carico dell'associazione.

Il comparente mi dispensa concordemente ed espressa-

mente dalla lettura degli allegati.

Di quanto sopra io Notaio, richiesto, ho redatto il

presente verbale, scritto dattilograficamente da per-

sona di mia fiducia e in piccola parte a mano da me su

sette pagine di due fogli e ne ho dato lettura, in

presenza degli intervenuti all'assemblea, al richie-

dente che su mia interpellanza lo ha approvato e sot-

toscritto con me Notaio alle ore sedici e minuti qua-

ranta.

F.to Cattini Francesco

" dr Giuseppe Vino Notaio

Allegato A' e a. 104245 Ref.

Elenco soci al 17 giugno 2022

TOT 205

P A D

Cognome	Nome	CAP	Città	Provincia
ALDINI	IVAN	42019	Scandiano	RE
ALESSANDRINI	ALESSANDRO	41124	Modena	MO
Anceschi	Alberto Fabrizio	29122	Piacenza	PC
ARTIOLI	SILVANA	42040	Campegine	RE
ATTOLINI	GIOVANNI	43022	MONTECHIARUGOLO	PR
Avosani	Maurizio	42040	Campegine	RE
BAGNACANI	LUCIANO	42123	Reggio Emilia	RE P
BALDI	SIRIO	42123	Reggio Emilia Loc. Baragalla	RE
BAROZZI	CORRADO	42013	Casalgrande	RE
BAROZZI	STEFANO	42124	Reggio Emilia	RE
BARTOLI	ARIELLO	42011	Bagnolo in Piano	RE
BARTOLI	LUCIANO	42019	Arceto - Scandiano	RE
Baschieri Enrico (Montecchi Dea Novella)		42019	Scandiano RE	RE
BEDESCHI	LUCA E GIOVAN	42014	Castellarano	RE
BELLAMICO	ROMANO	42123	Reggio Emilia	RE
BELLAMICO	GUIDO	42123	REGGIO EMILIA	RE P
BELLONI	PAOLO	42049	Sant'Ilario d'Enza	RE
BENASSI	PIERO	42124	Reggio Emilia	RE
BENASSI	DAVIDE	42014	Castellarano	RE
BENEVENTI	MAURIZIO	42020	Albinea	RE
BERTANI	ANDREA	42034	Casina	RE
BERTANI	RENATO	42019	Scandiano	RE
BERTOLINI BECCARI	ROBERTA	42123	Reggio Emilia	RE
BIANCHINI	FLAVIO	42122	Reggio Emilia	RE
Bigi	Salvatore	42015	Correggio	RE
BIZZARRI	GABRIELE	41126	Modena Fraz. Portile	MO
BIZZARRI	MARA	42018	San Martino in Rio	RE
BOCEDI	ILARIO	43037	Lesignano de' Bagni	PR
BONACINI	ALFIERO	42048	Rubiera	RE
BONACINI	LEANDRO	42123	Reggio Emilia	RE
BOND	ALEXANDER RC	42027	MONTECCHIO EMILIA	RE
BONI	ERMANNO	42043	Gattatico	RE
BORETTINI	GLORIA	42122	Reggio Emilia	RE
BORGHI	FRANCO	42013	Casalgrande	RE
BORGHI	SILVANO	42019	Scandiano	RE
BOZZINI	CARLO	42122	REGGIO EMILIA	RE
BRUNETTI	ANDREA	42010	Rio Saliceto	RE
BUCCI	FLAVIO	42015	Correggio	RE
BURANI	BRUNELLO	42122	Reggio Emilia	RE
BURSI	TIZIANO E GIOV	42014	Castellarano	RE
CABASSI	ROMUALDO	42122	Bagno di Reggio Emilia	RE
CAITI	THOMAS	42048	Rubiera	RE
CALVI DI COENZO	FILIPPO	42020	Albinea	RE
CAMELLINI	IVANA	42023	Cadelbosco di Sopra	RE
CAMPARI	LUCA	42015	Correggio	RE
CAMPIOLI	ALEX	42013	Casalgrande	RE
CANOVI	ERIO	42019	Scandiano	RE
CANTONI	ENRICO	42012	Campagnola	RE
CAPPUCCI	JESSICA	42019	Scandiano	RE
CAPRARI	Paola	42123	Canali di Reggio Emilia	RE
CASELLI	FEDERICO	42033	Carpinetti	RE
CASELLI	SIMONE	42033	Carpinetti	RE
CASTAGNETTI	ERMES	42122	REGGIO EMILIA	RE
CASTAGNETTI	LIVIO	42124	Sesso	RE
CASTELLINI	DARIO	42121	REGGIO EMILIA	RE
CATTANI	GIUSEPPE	42027	Montecchio Emilia	RE
CATTINI	FRANCESCO	42011	Bagnolo in Piano	RE P
CATTINI	TOLMINO	42026	CANOSSA	RE
CAVALLI	FAUSTO	42019	Scandiano	RE
CAVALLI	GIOVANNI	42019	Scandiano	RE P
CAVAZZINI	EDOARDO	42049	Sant'Ilario d'Enza	RE
CAVAZZONI	GIANPAOLO	42019	Scandiano	RE
CERVI	SILVANO	42123	Reggio Emilia	RE
CHIERICI	GIULIO	43125	Parma	RE
CHIESI (Cilloni)	MAURO/Susann	42020	Albinea	RE

disponibile Via Ubaldo

Celtic Forum

CHIOSSI	DARIO	42121 REGGIO EMILIA	RE
CHIOSSI	VITO	42048 Rubiera	RE
COMASTRI	FERNANDO	42031 Baiso	RE
CORRADINI	GIANCARLO	42048 RUBIERA	RE
DAL CORSO	ROBERTO	37023 LUGO DI GREZZANA	VR
DALLA SALDA	GIUSEPPINA	42048 RUBIERA	RE
DELIA	PAOLO	42020 San Polo d'Enza RE	RE
DESIDERIO	GERARDO	42019 Arceto di Scandiano	RE
FALAVIGNA	GIANNI	42122 Reggio Emilia RE	RE
FANTUZZI	DELFINO ROSS	42019 Scandiano RE	RE
FELISA	BARBARA	42123 San Bartolomeo Reggio Emilia	RE
FERRARI	ALDO	42020 Albinea RE	RE
FERRARI	GIULIANO	42123 REGGIO EMILIA	RE
FERRARI	ERIBERTO	42123 Reggio Emilia RE	RE
FERRI	ROMEO	42020 Borzano di Albinea	RE
FICARELLI	LUCIANO	42123 Reggio Emilia RE	RE
FONTANESI	CRISTIAN	42124 Reggio Emilia RE	RE
FONTANINI	MARCELLO	42014 Castellarano RE	RE
FRANCESCHINI	UGO	42015 PRATO DI CORREGGIO	RE
FRANZONI	MORIS	42013 Casalgrande RE	RE
FRESCHI	ALESSANDRO	42020 S.Polo d'Enza	RE
GALEOTTI	RENZO	42121 Reggio Emilia RE	RE
GAMBARELLI	GIANLUCA	42014 S. Valentino di Castellarano	RE
GANDINI - SPALLANZANI	GABRIELLA	42019 Scandiano RE	RE
GHERARDI	OSTIGLIO	42123 Reggio Emilia	RE
GHIRELLI	SUSANNA	42014 Castellarano RE	RE
GIACOPINI	LUCA	42011 BAGNOLO IN PIANO	RE
GIUDICI	PAOLO	42121 Reggio Emilia	RE
GORRIERI	LUCIANO	42123 REGGIO EMILIA	RE
GOZZI	ALBERTO	42048 RUBIERA	RE
GROSSI	MARCO	42124 Reggio Emilia	RE
GUGLIELMI	ALBERTO	42122 Reggio Emilia RE	RE
GUIDETTI	AUGUSTO	42048 Rubiera RE	RE
GUIDETTI	MARIO	42123 Reggio Emilia RE	RE
INCERTI	SEVERINO	42011 Bagnolo in Piano RE	RE
INNAMORATI	ERMINIA	42011 Pieve Rossa di Bagnolo in Piano	RE
KHOUZAM BURNENGO	PAOLA	20146 MILANO	RE
LANFREDI	LAUDO	42010 Rio Saliceto RE	RE
LASAGNI	CESARE	42123 Reggio Emilia RE	RE
LEVORATO	ROBERTO	42015 CORREGGIO	RE
LINI	Alicia e Alberto	41011 Campogalliano	MO
LINI	FABIO	42015 Correggio RE	RE
LUCENTI	NANDO	42014 Castellarano RE	RE
MAFFEI	RICCARDO	42019 SCANDIANO	RE
MAGNANI	CLAUDIO	42023 Cadelbosco di Sopra RE	RE
MALAGOLI	Angelo	42042 FABBRICO	RE
MAMMI	CORRADO	Salvaterra	RE
MANFREDI	MARCO (ex Ron	42049 Sant'Ilario	RE
MANICARDI	BRUNO	42015 Correggio RE	RE
MARAVENTANO /ROMANO	BARBARA	42049 Sant'Ilario d'Enza RE	RE
MARMIROLI	ANGELA	42124 Reggio Emilia RE	RE
MARMIROLI	GEO	42124 Reggio Emilia	RE
MEAGO	LUISA	42019 Scandiano RE	RE
MEDICI	DANILO	42030 Vezzano sul Crostolo RE	RE
MELOTTI	DANIELA	42122 REGGIO EMILIA	RE
MENOZZI	FABIO	42021 Bibbiano	RE
MICHIORRI - Bondi	LUCIANO - Cris	42013 Casalgrande RE	RE
MONTANARI	MAURIZIO	42044 Gualtieri RE	RE
MONTANARI	PRIMO	42020 Albinea RE	RE
MONTANARI	GIANNI	42027 Montecchio Emilia RE	RE
MOSCARDINI	GUGLIELMO	41049 Sassuolo	MO
MOSCATELLI	EUGENIO	42122 Reggio Emilia RE	RE
MOSCATELLI	FRANCESCO/S/	42122 Reggio Emilia RE	RE
MUNARI	ANDREA	42049 Sant'Ilario d'Enza RE	RE
MUNARI	ELIA	42123 Rivalta di Reggio Emilia	RE
MUSSINI	SIMONE	42123 Reggio Emilia	RE
NAPPI	LEONARDO	42123 REGGIO EMILIA	RE
NASI	FRANCO	42123 Reggio Emilia RE	RE

obfunda m m

Coltivazione

NASI	GIANFRANCO	42122 Reggio Emilia RE	RE
Nobili	Eugenio	42020 Costaborga - Vetto	RE
NORCIO	ADRIANA	Reggio Emilia	RE
OLIVETI	PIERGIOGIO	05018 ORVIETO TR	TR
OVI	GIUSEPPE	42014 Roteglia di Castellarano	RE
OVI	SANDRO	42123 Reggio Emilia RE	RE
PAGANI	Aura	42048 Rubiera	RE
PAGANI	Elena	16125 Genova	GE
PAGANI	SANDRO	42122 Reggio Emilia	RE
PANCIROLI	FRANCA/TERE:	42011 Bagnolo in Piano RE	RE
PANELLA	DAVIDE	42028 SAN SISTO DI POVIGLIO	RE
PARADISO	CAMILLO	95024 ACIREALE	
PARDUCCI	VINCENZO	50129 Firenze FI	FI
PARISOLI	STEFANO	42123 REGGIO EMILIA	RE
PECORARI	FERDINANDO	42048 S.Faustino di Rubiera	RE
PEDERINI	DANILO	42020 QuattroCastella	RE
PELLATI	ROBERTO	42019 Scandiano RE	RE
PIGNAGNOLI	TERESA		
PISI	LUCIANO	42025 Cavriago RE	RE
PRANDI	ENNIO	42011 Bagnolo in Piano	RE
RABONI	FRANCESCA	42017 Novellara	RE
RABOTTI	VANNA	42123 REGGIO EMILIA	RE
RANGONE	GHERARDO	42019 Scandiano	RE
RAVALDI	GIANNI	41125 Modena MO	MO
RICCO'	GIANFRANCO	42122 Reggio Emilia RE	RE
RINALDI	Filippo	42019 Scandiano	RE
RINALDINI	RENZO	42124 Reggio Emilia RE	RE
RIVI	CRISTIAN	42019 Scandiano	RE
ROMANI	ISARCO	42122 Reggio Emilia	RE
RONTANI	RINO	42019 Scandiano RE	RE
ROSSI	FABIO	42020 Albinea RE	RE
SALVARANI	ULISSE	42123 Reggio Emilia RE	RE
SARACCHI	ALESSANDRO	42123 Reggio Emilia	RE
SARATI	MAURIZIO	42123 Reggio Emilia RE	RE
SCAMARDELLA	FABIO CIRO	42049 S.Illario d'Enza RE	RE
SCOLARI	ALESSANDRO	42123 Reggio Emilia RE	RE
SCOLARI	ELENA	42020 Botteghe di Albinea RE	RE
SOLIANI	GIUSEPPE	42020 Albinea RE	RE
SPALLANZANI	ALESSANDRO	42123 Reggio Emilia RE	RE
TERRACHINI	MARIA CARLA	42121 Reggio Emilia RE	RE
TORELLI	ALMO	42019 Arceto di Scandiano	RE
TORREGGIANI	GIORGIO	42011 Bagnolo in Piano RE	RE
TORRICELLI	PROSPERO	42013 Casalgrande RE	RE
VACCARI	DANILO	42048 Rubiera RE	RE
Verzellesi	Mariuccia	42044 Gualtieri	Re
VEZZANI CILLONI	MARISA	42123 Reggio Emilia RE	RE
VOLPI	GIULIANO	41100 MODENA	MO
ZANNI	LUCA	42031 Baiso	RE
ZANTI	SIMONE	42013 Casalgrande RE	RE
ZANTI	LUCA E LEONAI	42013 Casalgrande RE	RE
ZINI	GUIDO	42033 Carpineti RE	RE
Alcorini	Marella	42016 Guastalla	RE
Bianchi	Alessandra	42123 Reggio Emilia	RE
Brunetti	Andrea	42010 Rio Saliceto	RE
Casoni	Flavio	42123 Reggio Emilia	RE
Chirico	Lorenzo	42014 Roteglia	RE
Codeluppi	Celso	42123 Reggio Emilia	RE
Corradini	Giulia	42014 Castellarano	RE
Crotti	Elena	42122 Reggio Emilia	RE
Giacopelli	Alberto	10015 Ivrea	TO
Magnanini	Cristina	42010 rio Saliceto	RE
Mesini	Franca	42123 Reggio Emilia	RE
Pagani	Elena	42019 Scandiano	RE
Revelli	Simona	42123 Reggio Emilia	RE
Reverberi	Enrico	43022 Tortiano	PR
Rizzo	Gianfranco	42044 Gualtieri	RE
Ronzoni	Giuliano	Reggio Emilia	RE

colpungli via Italia

Colpungli

Rovesti
Salsi
Spallanzani
Tartaglia

Devis
Marina
Marco
Alberto

42017 Novellara
Reggio Emilia
41049 Sassuolo
42123 Reggio Emilia

RE
RE
MO
RE
RE

TAGLIAMOSTI

MARINA

42019 SCANDIANO

Cottini Franco

definito V/V L/10

Allegato "B" a n. 104245 Rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale APS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazione, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Confraternita dell'aceto balsamico tradizionale APS", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Scandiano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Scandiano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Reggio Emilia, ed intende operare anche in ambito nazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo

"APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Confraternita dell'aceto balsamico tradizionale APS" oppure "Confraternita dell'aceto balsamico tradizionale associazione di promozione sociale".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

4. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice

del Terzo settore, attività diverse, purchè siano esplicitamente definite come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e purchè sia individuato l'organo sociale preposto a deliberarle.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) promuovere, diffondere e mantenere la tradizione nella produzione dell'aceto balsamico di produzione familiare, organizzando anche le opportune attività connesse con tale antica arte.

Art. 4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) Organizzare una rete di responsabili di zona, gli alfieri

b) Organizzare corsi di conduzione acetaia e di introduzione all'assaggio

c) Favorire incontri e ricerche con l'Università e altri Istituti di ricerca

d) Pubblicare un periodico "il botticello d'argento", volumi di tecnica, storia e cucina

e) Organizzare annualmente il Palio Matildico, un'indagine amatoriale della produzione familiare di aceto balsamico con lo scopo di individuare gli aceti migliori attraverso serate di assaggio e di fornire ai soci produttori informazioni sullo stato delle proprie batterie.

balsamico seguendo sia le metodiche tradizionali sia secondo diverse procedure a scopi didattici.

g) Accordarsi con i Comuni e altri enti pubblici per la collocazione e gestione delle batterie in ambienti storici al fine di valorizzarli e diffondere la conoscenza dell'arte di produzione dell'aceto balsamico.

h) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purchè coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

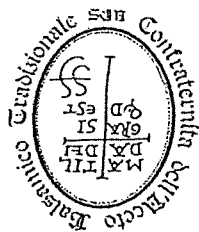
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 - Marchio dell'associazione

Il marchio identificativo dell'Associazione (vedi esempio riprodotto in calce) verrà registrato all'uffi-

cio marchi e brevetti e raffigura la firma di Matilde di Canossa inserita in un ovale con la scritta esterna "Confraternita aceto balsamico tradizionale APS". Il marchio viene usato dall'associazione esclusivamente per gli scopi e le attività previste dal presente statuto.

L'associazione potrà procedere alla registrazione di ulteriori marchi qualora si ritenessero necessari per la sua attività.



Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

fronti dell'Associazione.

Art. 7 - Associati

L'associazione si compone di soci ordinari e soci fondatori.

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche

precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta)

ta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con

l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c. 2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonchè nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

1) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica

tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante

deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea; non sono ammesse deleghe.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati con qualunque mezzo, tramite lettera, e-mail, messaggi elettronici, pubblicazione sul periodico dell'associazione o altri sistemi di comunicazione.

ne almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presi-

dente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- h) eleggere e revocare i componenti dell'organo di

controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;

i) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è

validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole di almeno venticinque dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3(tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto nè di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto nè di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono compu-

tati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 7 (sette) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assem-

blea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggio-

ranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Presidente, il Vicepresidente il Segretario dell'Associazione, il Tesoriere e il Responsabile Pubbliche Relazioni; Oltre agli incarichi sopra de-

finiti possono essere previste altre cariche per consentire lo svolgimento delle attività dell'associazione e nel rispetto degli scopi dello statuto. Il Consiglio direttivo definirà gli eventuali compiti e gli ambiti di azione di questi incarichi;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti in-

terni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo;

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della

conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli in occasione del primo Consiglio utile alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statu-

tari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede a indire nuove elezioni in occasione della prima assemblea utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composta di tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere eletti anche fra non soci, e, almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'assemblea decide di nominare l'organo di controllo in forma monocratica, il professionista scelto deve necessariamente essere iscritto in detto registro dei revisori legali.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e i suoi componenti (o il componente, se monocratico), sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 24 - Competenze dell'organo di controllo

1. E' compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice di Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi

si momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvedere alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo o-

biettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libro sociali

Art. 27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualo-

ra questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il

funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Cattini Francesco

" dr Giuseppe Vino Notaio

Io sottoscritto Dott. Giuseppe Vino Notaio in Castelnovo di Sotto, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs n. 82/2005, che si rilascia per gli usi consentiti per Legge.

Reggio Emilia, 28 giugno 2022.

